

Vittorio Emanuele III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

IMPERATORE D'ETIOPIA

11/99
24 AGO. 1935

Vista la legge 6 giugno 1935, XIII, n. 1141 che detta disposizioni concernenti il piano di risanamento e costruzioni edilizie in Livorno;

Vista la domanda in data 23 luglio 1935, XIII, con la quale il Podestà di Livorno ai sensi e per gli effetti della su citata legge e in base alla propria deliberazione 23 luglio 1935, chiede che sia approvato il piano generale del centro di quella città, comprendente le zone Quattro Mosè, San Giovanni, San Francesco e Santa Giulia;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni furono presentati due reclami, il primo del Parroco della Chiesa di S. Antonio e il secondo del Presidente della Comunità e Chiesa Opere - Oratorio della SS. Trinità: entrambi contro la demolizione delle rispettive Chiese;

Ritenuto che sul detto piano si sono pronunciate favorevolmente l'Ufficio del Genio Civile, l'Autorità Militare competente, il Ministero dell'Educazione Nazionale e, per la parte relativa alla demolizione della Chiesa di S. Antonio, anche l'Auto.

sità Ecclesiastica;

Che nei riguardi delle rispettive competenze hanno altresì espresso parere favorevole il Consiglio Superiore di Sanità e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, le cui osservazioni in quanto si riferiscono ai piani particolareggiati che verranno in seguito compilati in attuazione di questo piano di massima, potranno bene in quella occasione essere tenute presenti;

Considerato che la necessità e l'utilità dell'opera, riconosciuta anche per legge, non possa dare luogo ad alcun dubbio;

Che sufficiente appaia il termine di dieci anni assegnato per l'esecuzione del piano, e che la spesa all'uopo preventivata appaia attendibile e proporzionata ai requisiti imponibili della zona da espropriarsi;

Considerato, circa i reclami, che quello presentato dal parroco di S. Antonio, più che una opposizione, contiene una preghiera, e cioè che, ove la Chiesa non dovesse essere demolita, fosse conservata anche la Canonica, per cui, quest'ultima richiesta cade senz'altro col cadere della premessa;

Considerato che i motivi dell'altra opposizione del Presidente ed Amministratore unico della Chiesa Greco-Ortodossa, possono così riassumersi: essere opportuno conservare una predevole opera d'arte e storica; essere quella l'unica Chiesa di quel rito; mancare qualsiasi intesa pre-

3
ventiva con le Autorità ecclesiastiche ortodosse;

Che la prima motivazione entra nelle attribuzioni del Ministero dell' Educazione Nazionale, il quale non ha sollevato in proposito alcuna questione. La conservazione eventuale della parte scultorea dell' edificio potrà del resto essere fatta ricostruendola in altra località con gli stessi pezzi opportunamente sospettati;

Che la seconda affermazione è smentita in fatto dal Comune che riferisce esistere una seconda chiesa dello stesso sito: comunque non costituisce motivo di rinvio; così come non ha valore di rinvio neppure il terzo argomento. Nessuna legge prescrive particolari intese con i proprietari espropriandi nell' interesse dei quali è invece prescritta la pubblicazione del piano nelle forme più ampie.

Ove il Presidente della Comunità locale o più alte gerarchie del sito Greco - Ortodosso, ritenessero utili accordi o intese con l' autorità comunale, nulla impedisce loro di condurle anche dopo l' approvazione del piano;

Visto il voto del Consiglio Superiore di Sanità Sezione II, 4 febbraio 1936 XIV;

Visto il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 30 giugno 1936 n. 689 A. G.;

Udito il Consiglio di Stato;

Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro
Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo Decretato e Decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della legge
6 giugno 1935, XIII, n. 1141, è approvato il
su descritto piano generale per il risanamen-
to del centro di Siroso giusta progetto,
visto d'Ordine Nostro, dal Ministro propo-
nente, in tre planimetrie tutte in scala 1:1250
in data 22 luglio 1935 XIII e a firma del
Podestà Ezio Visconti.

Per l'attuazione del piano è assegna-
to il termine di anni dieci a decorrere
dalla pubblicazione della su citata legge 6
giugno 1935 XIII n. 1141, giusta l'articolo 4 del-
la legge stessa.

Sono respinti i due reclami su indica-
ti del Parroco della Chiesa di S. Antonio
e del Presidente della Comunità e della
Chiesa Greco-Ortodossa della S.S. Tri-
mità.

Il prefetto Nostro Ministro pro-
ponente è incaricato della esecuzione del
presente decreto.

